



COMUNE DI PARETE
PROVINCIA DI CASERTA

REGOLAMENTO
PER LA
TOPONOMASTICA
E NUMERAZIONE
CIVICA

INDICE

- Art. 1 - Principi generali
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Competenze
- Art. 4 - Compiti
- Art. 5 - Onomastica stradale
- Art. 6 - Diritto di iniziativa
- Art. 7 - Targhe viarie
- Art. 8 - Comunicazioni
- Art. 9 - Numerazione civica
- Art. 10 - Richieste
- Art. 11 - Attribuzioni
- Art. 12 - Obblighi dei proprietari
- Art. 13 - Sanzioni
- Art. 14 - Numerazione interna
- Art. 15 - Composizione della commissione per la toponomastica
- Art. 16 - Convocazione e validità delle sedute della commissione
- Art. 17 - Funzionamento della commissione per la toponomastica
- Art. 18 - Competenze della commissione per la toponomastica
- Art. 19 - Procedimento della commissione sulle proposte di toponomastica
- Art. 20 - Lapidi commemorative
- Art. 21 - Norme di rinvio

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, il settore toponomastica comunale, con l'intento di pervenire ad una razionale e sistematica gestione della denominazione delle vie cittadine e delle nuove aree.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Per TOPONOMASTICA si intende lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.

L'ONOMASTICA è lo studio dei nomi di persona, o insieme di nomi propri di luogo, di una determinata area.

Per AREA DI CIRCOLAZIONE si intende ogni spazio (via, viale, piazza, vicolo, ecc.) del suolo pubblico o privato aperto al pubblico, destinato alla viabilità comunale.

La NUMERAZIONE CIVICA è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono attività economiche,...)

L'INDIRIZZO è individuato dalla specie, denominazione, numero civico esterno, n. civico interno, scala, piano.

ART. 3 - COMPETENZE

I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere, sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento e previo parere del consiglio di quartiere, se presente.

I provvedimenti concernenti l'attribuzione di numeri civici sono adottati dall'ufficio toponomastica.

ART. 4 - COMPITI

L'ufficio Toponomastica tiene costantemente aggiornata la cartografia topografica del territorio cittadino - avvalendosi del SIT - con l'inserimento sistematico, la modifica e l'eventuale cancellazione dei dati riguardanti le nuove aree di circolazione, la loro denominazione, nonché la relativa numerazione civica.

Il Servizio SIT (Area urbanistica), nell'aggiornamento della cartografia digitale, di concerto con il servizio Pianificazione provvede alla rilevazione delle nuove aree di pubblica circolazione o delle modifiche eventualmente verificatesi nell'esistente assetto viario; redige per ciascuna strada o gruppo di strade, planimetrie particolareggiate, eventualmente corredate dalle necessarie note tecnico - amministrative, trasmettendole all'ufficio toponomastica.

Gli atti e i provvedimenti attuativi delle previsioni di piano regolatore generale, varianti o piani particolareggiati che riguardino nuove edificazioni nonché nuove aree di circolazione, devono essere trasmessi all'Ufficio Toponomastica per l'attivazione delle conseguenti procedure.

ART. 5 - ONOMASTICA STRADALE

Ogni area di circolazione deve essere individuabile con una propria distinta denominazione.

Per l'attribuzione di nuovi toponimi devono essere rispettati, oltre che la toponomastica preesistente, i criteri stabiliti dalla Giunta comunale per l'intitolazione di aree di circolazione, eventuali eccezioni dovranno essere opportunamente motivate nel provvedimento di denominazione.

E' da evitare, di norma, il cambio di denominazione delle aree di circolazione, al fine di non arrecare danni economici agli abitanti e alle attività interessate.

Si potranno tuttavia ridenominare le strade che hanno il medesimo nome dell'area di circolazione ad essa normale o parallela.

ART. 6 - DIRITTO DI INIZIATIVA

Le proposte d'intitolazione - oltre che dall'ufficio Toponomastica - possono essere avanzate da Consiglieri comunali, da Organi istituzionali, associazioni, enti pubblici e privati, comitati e singoli cittadini, purché esse siano debitamente motivate e corredate da biografie o informazioni storico-culturali.

Non possono essere intitolate aree di circolazione a persone che non siano decedute da almeno 10 anni, fatta salva la deroga di cui all'art. 4 della Legge n. 1188/27

La deliberazione, una volta approvata, deve essere trasmessa al Prefetto ed acquista efficacia solo dopo l'autorizzazione prefettizia o (nel caso di persone decedute da meno di 10 anni) la concessione della citata deroga.

ART. 7 - TARGHE VIARIE

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente apposte a cura del Comune per ciascuna strada almeno ai due estremi e, possibilmente, agli incroci con le arterie più importanti e - per ciascuna piazza - in corrispondenza delle principali arterie che vi danno accesso.

Le targhe devono essere collocate sulla facciata dei fabbricati o, qualora non sia possibile, su appositi sostegni (paline, pilastri, colonne, ecc.) nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e lettura.

I proprietari degli immobili sulla cui facciata dovranno essere apposte le targhe, potranno opporsi, solo in presenza di particolari e documentati motivi (esclusi quelli di ordine estetico), sulla cui

fondatezza e rilevanza deciderà il dirigente competente.

In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione, sulla nuova targa viaria deve essere indicata anche la denominazione precedente.

ART. 8 - COMUNICAZIONI

L'Ufficio toponomastica comunica ai servizi comunali interessati, alle pubbliche Amministrazioni ed alle aziende di servizi che operano sul territorio, la denominazione di una nuova area di circolazione o la modifica della stessa.

ART. 9 - NUMERAZIONE CIVICA

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione naturale dei numeri e facendoli seguire, solo quando è necessario, da lettere maiuscole dell'alfabeto o da altri numeri. Il numero civico, all'interno dell'area, viene assegnato ad ogni accesso esterno.

ART. 10 - RICHIESTE

Ai sensi del D.P.R. 223/89, la richiesta dei numeri civici esterni è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'agibilità dell'immobile. □

Il proprietario, il costruttore, il titolare del permesso di costruire o l'amministratore del costituito condominio chiedono all'Ufficio Toponomastica l'assegnazione dei numeri civici esterni secondo quanto disposto dalla suddetta normativa, prima che il fabbricato venga occupato e registrato al catasto.

La modulistica è disponibile presso l'Urp del Comune. Essa deve essere compilata in tutte le sue parti e corredata di planimetria con

l'indicazione grafica degli accessi da numerare e la loro destinazione d'uso.

Art. 11 – ATTRIBUZIONE DEI NUMERI CIVICI

I criteri per l'attribuzione dei numeri civici sono i seguenti:

- nelle aree di circolazione a sviluppo lineare a partire dall'inizio, stabilito come punto più vicino al Comune, con i numeri in successione naturale. I numeri pari sono collocati alla destra, i dispari a sinistra;
- nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale la numerazione è progressiva e inizia alla sinistra di chi vi entra dall'accesso principale;
- in casi particolari gli accessi esterni sulla strada potranno prevedere l'aggiunta di un barrato numero o lettera;
- le targhe vengono apposte in alto a destra di ciascun ingresso ad un'altezza di almeno mt. 2,00 dal suolo, salvo casi particolari.

Il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento, assegna il numero civico dandone comunicazione all'interessato.

Nel caso un fabbricato sia ubicato in posizione tale da poter prevedere eventuali nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente necessari per i futuri accessi.

ART. 12 – OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI

Le piastrelle per la numerazione civica e loro posa in opera sono a carico dei proprietari. Esse devono avere le seguenti caratteristiche: piatte, in alluminio o ceramica con fondo bianco, comprensive di bordatura blu, di 12x15 cm, il nome della via indicato in basso, lettere e numeri di colore blu chiaramente visibili. (Allegato 2)

ART. 13 – SANZIONI

A chiunque danneggi o renda non visibile dalla strada le targhe, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e con la procedura di cui alla Legge n. 689/81 e s.m.i..

Alla stessa sanzione viene assoggettato colui che appone una piastrella con caratteristiche diverse da quelle previste dal precedente articolo 12 o ne omette l'apposizione.

ART. 14 – NUMERAZIONE INTERNA

Gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri ordinati dal piano più basso a salire. □

In presenza di più scale o cortili anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di simboli dalla sinistra di chi entra dall'accesso principale.

ART. 15 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA TOPONOMASTICA

La Commissione Comunale permanente per la Toponomastica è così costituita:

- A) il Sindaco o un suo delegato; □
- B) un Consigliere Comunale, per ogni Gruppo Consiliare presente in Consiglio Comunale; □
- C) due esperti della materia nominati dal Sindaco;
- D) l'Assessore/Consigliere competente alla Toponomastica; □
- E) il Responsabile del Servizio Area Amministrativa - Affari Generali del Comune o suo delegato.

ART. 16 – CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE TOPONOMASTICA

Alla commissione viene assegnato un segretario, dipendente del settore Servizi Demografici, nominato dal Responsabile del Servizio medesimo, per coadiuvare ed assistere i commissari nell'espletamento delle loro funzioni. Fra i compiti del segretario si annoverano la redazione del processo verbale delle sedute della Commissione, la conservazione di registri, atti o documenti nonché l'attestazione della presenza dei commissari.

La partecipazione alle riunioni, da parte dei componenti della presente Commissione, è a titolo esclusivamente gratuito. □

La commissione rimane in carica per la durata del mandato del Consiglio Comunale.

ART. 17 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TOPONOMASTICA

I lavori della riunione di insediamento sono coordinati e presieduti dal Sindaco o dal suo delegato.

Nella seduta di insediamento la commissione elegge, a maggioranza dei suoi componenti, il presidente e il vicepresidente. □ La prima convocazione della commissione è inviata ai suoi membri dal Sindaco almeno sette giorni prima della data di riunione e deve contenere l'ordine del giorno dei lavori, successivamente la commissione è convocata dal presidente almeno tre giorni prima o, 24 ore prima, nei casi di comprovata urgenza.

Le convocazioni sono considerate valide ed efficaci solo se effettuate tramite le seguenti forme rituali: □

- avviso scritto risultante da dichiarazione del messo comunale che ne

attesti l'avvenuta consegna al destinatario indicandone l'ora e il giorno;

- posta elettronica al domicilio indicato dal componente nominato.

La riunione è valida se c'è il numero legale previsto per la validità delle sedute delle commissioni consiliari permanenti.□

Le proposte sono approvate dalla commissione se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei commissari presenti.

Dei pronunciamenti della commissione viene redatto verbale sintetico, sottoscritto dal segretario e dal presidente della commissione, da trasmettere alla Giunta con il risultato della votazione.

ART. 18 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE TOPONOMASTICA

La commissione può proporre alla Giunta Comunale l'espressa indicazione della denominazione della strada, area, edificio o altra struttura da intitolare. 2. La commissione iscrive in un apposito registro le denominazioni giudicate idonee, con la modalità di voto di cui l'art. 3, commi 2 e 3, ai fini di future intitolazioni. La successiva specifica proposta di intitolazione deve comunque essere decisa con le stesse modalità di cui sopra.

Il Servizio Toponomastica segnala al Sindaco e alla commissione le strade, le aree, gli edifici ed altre strutture delle quali è necessario procedere a intitolazione e la commissione è tenuta a pronunciarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora ciò non avvenga, la Giunta procede autonomamente attingendo prioritariamente al registro di cui al comma 2 del presente articolo. Del mancato parere deve essere fatta menzione nella deliberazione di intitolazione.

ART. 19 - PROCEDIMENTO DELLA COMMISSIONE SULLE PROPOSTE DI TOPONOMASTICA

La commissione è tenuta a pronunciarsi, entro sessanta giorni, sulle proposte di intitolazione a essa sottoposte da:

a) un o.d.g. o mozione del Consiglio Comunale; ☐

b) consiglieri comunali; ☐

c) almeno 100 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Pareto; ☐

d) associazioni iscritte all'albo Comunale delle Associazioni. ☐ Le proposte di intitolazione devono essere accompagnate da una breve relazione ove dovranno essere indicati i motivi e gli elementi che avvalorano le proposte stesse; le proposte relative a persone fisiche devono contenere le notizie biografiche più importanti relative al personaggio di cui si vuole onorare la memoria. ☐

Le proposte possono fare riferimento a specifiche strade, aree o strutture da intitolare, ovvero avere carattere di genericità. ☐ Il presidente informa comunque la commissione delle proposte avanzate da altri soggetti e può richiedere il pronunciamento della commissione stessa. ☐

La commissione, con potere esclusivamente consultivo, esprime il proprio parere sulle proposte formulate ai sensi del precedente comma 1 e può decidere per: ☐

a) - l'accoglimento e la traduzione in proposta alla Giunta (o in parere favorevole qualora la proposta sia della Giunta stessa) di specifica intitolazione, coincidente o diversa rispetto alla eventuale indicazione accompagnata alla proposta; in tal caso la proposta forma oggetto di uno schema deliberativo, istruito dal Servizio Toponomastica, alla quale saranno allegate le planimetrie corrispondenti alle arce di circolazione da denominare nonché le eventuali biografie dei personaggi, ed è sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale; ☐

b) - l'inserimento nel registro di cui all'art. 5, comma 2; ☐

c) - la reiezione. ☐

Qualora non si determini la maggioranza prevista dal presente Regolamento per l'accoglimento o per l'iscrizione nel registro, la proposta si intende respinta. □ Le proposte possono fare riferimento ad intere aree o strutture da intitolare, a vie o piazze nella loro interezza, mentre non possono riguardare vie o piazze già intitolate, salvo casi eccezionali.

ART. 20 – LAPIDI COMMEMORATIVE

Non sono necessari provvedimenti deliberativi del Comune per l'apposizione di lapidi – ricordo alla casa natale o da abituale dimora di illustri concittadini, o alla sede o luogo in cui si svolsero avvenimenti memorabili.

E' invece obbligatorio il parere della Commissione prevista dal presente Regolamento per quanto attiene a iscrizione lapidarie da apporre ad iniziativa di privati o di Enti diversi dal Comune in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da esso immediatamente leggibili.

La predetta competenza non si limita soltanto all'approvazione del testo delle iscrizioni lapidarie ma si estende anche al luogo della loro apposizione ed alle loro caratteristiche materiali. Chi propone le iscrizioni lapidarie deve garantire nella richiesta l'autorizzazione del proprietario dell'immobile e la copertura finanziaria per la predisposizione e la messa in opera nonché la stretta osservanza delle indicazioni prescrittive della Commissione per quanto attiene il testo.

ART. 21 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica.